



COVID-19

AUTOTRASPORTO

Quadro di sintesi delle proroghe

Tipo di documento	Scadenza	Proroga	Riferimento normativo	note
Certificati, attestati, permessi, autorizzazioni, abilitazioni, concessioni	dal 31/1/2020 al 31/7/2020	fino al 29/10/2020 (90 giorni dopo la dichiarazione della fine dello stato di emergenza attualmente fissato al 31/7/2020)	art. 103, comma 2 D.L. 18/2020 Circolare MIT prot. n. 2807 del 30/4/2020 Circolare Min. Interno prot. n. 300/A/2309/20/115 /28 del 24/3/2020 Circolare Min. Interno prot. n. 300/A/3187/20/115 /28 del 30/4/2020	Tra i documenti indicati dall'art. 103 sono ricompresi i titoli autorizzativi ovvero abilitativi che abbiano riflessi sulla circolazione stradale tra cui: - tutte le autorizzazioni e le concessioni, in qualunque forma previste, rilasciate da enti proprietari o concessionari delle strade, ai sensi degli artt. 10 CDS; - tutte le autorizzazioni e le concessioni, in qualunque forma previste, rilasciate da enti proprietari o concessionari delle strade ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23, 27, 175, 176 CDS; - autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal CDS o da norme speciali; - abilitazioni all'effettuazione delle scorte tecniche di cui agli artt. 9 e 10 CDS; - autorizzazioni per il trasporto rifiuti. Nell'ambito di applicazione della norma rientrano anche tutte le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio

				nazionale. Sono altresì ricomprese le certificazioni rilasciate all'esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento.
Autorizzazione trasporti eccezionali	dal 31/1/2020 al 31/7/2020	fino al 29/10/2020 (90 giorni dopo la dichiarazione della fine dello stato di emergenza attualmente fissato al 31/7/2020)	art. 103, comma 2 D.L. 18/2020 Comunicato ANAS del 4/5/2020 Circolare MIT Prot. n. 4051 dell'1/6/2020	I titolari di autorizzazioni dovranno inviare una comunicazione agli enti proprietari ed ai gestori, qualora intendano avvalersi della proroga. I soggetti che non hanno potuto utilizzare appieno il titolo autorizzativo, saranno compensati per il mancato sfruttamento del titolo a causa del blocco. Anche i diritti di istruttoria, dovuti all'ente proprietario e/o gestore, per l'espletamento degli accertamenti tecnici necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di sicurezza nel periodo di estensione di validità dell'autorizzazione, devono ritenersi assolti. Per tutte le autorizzazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 103 co. 2, non è dovuto alcun indennizzo ulteriore rispetto a quello versato ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione in scadenza. La proroga non riguarda le autorizzazioni singole e multiple con transiti già ultimati, in quanto l'atto amministrativo è definitivamente estinto. Le autorizzazioni periodiche possono essere utilizzate soltanto

				fino al termine della proroga e per il rinnovo si segue la procedura dell'art.15 CDS, anche ai fini del calcolo di eventuale indennizzo. Le autorizzazioni in fase di rilascio al momento dell'entrata in vigore dell'art. 103 (17 marzo 2020) e quelle rilasciate sulla base di richieste presentate dopo il 17 marzo 2020, non subiscono variazioni del termine finale di validità, in quanto il rilascio ha già tenuto conto dell'emergenza.
Carta di qualificazione del conducente CQC	dal 1°/2/2020 al 29/3/2020	29/10/2020 Tale proroga vale solo per l'Italia Sette mesi dalla data di scadenza Tale proroga vale anche negli altri paesi UE	art. 103, comma 2 D.L. 18/2020 Reg. UE n. 698-2020 Circolare ministero Interno prot n.300/A/3977/20/1 15/28 del 5/6/2020	
	dal 30/3/2020 al 31/8/2020	Sette mesi dalla data di scadenza Tale proroga vale sia in Italia che negli altri paesi UE	Reg. UE n. 698-2020 Circolare ministero Interno prot n.300/A/3977/20/1 15/28 del 5/6/2020	
Certificato di formazione professionale per trasporti in ADR (CFP)	dal 31/1/2020 al 31/7/2020	fino al 29/10/2020 (90 giorni dopo la dichiarazione della fine	art. 103, comma 2 D.L. 18/2020 Circolare MIT prot. n. 12058 del 30/4/2020	Il possesso del CFP è obbligatorio per la guida dei veicoli di qualsiasi massa (anche inferiore a 3,5 t) adibiti al trasporto di merci, classificate pericolose ai sensi dell'ADR, che

		dello stato di emergenza attualmente fissato al 31/7/2020)		superano i limiti di esenzione. Non occorre il CFP nei casi di esenzione totale o parziale previsti in ADR 1.1.3
Attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale	dal 31/1/2020 al 31/7/2020	fino al 29/10/2020 (90 giorni dopo la dichiarazione della fine dello stato di emergenza attualmente fissato al 31/7/2020)	art. 103, comma 2 D.L. 18/2020 Circolare MIT prot. n. 12058 del 30/4/2020	
Patente di guida	dall'1°/2/2020 al 31/8/2020	7 mesi dalla data di scadenza	Regolamento UE n. 698/2020	La proroga di validità è automatica e non richiede alcun adempimento da parte del titolare della patente.
	il 31/1/2020	31/8/2020	art. 104 co. 1 D.L. 18/2020 Circolare ministero Interno prot n.300/A/3977/20/1 15/28 del 5/6/2020	
Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali	in scadenza tra il 31/1/2020 e il 31/7/2020	fino al 29/10/2020	Art. 103 D.L. 18/2020 Circolare del Comitato nazionale Albo Gestori Ambientali n. 5 del 22/5/2020.	
Versamento contributo annuale Albo gestori		fino al 30/6/2020		Si tratta del versamento del contributo annuale che devono corrispondere le imprese iscritte all'Albo (es. imprese autorizzate per bonifica amianto,

				bonifica aree inquinate, imprese che trasportano i propri rifiuti ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06).
--	--	--	--	--

Altri adempimenti	Periodo/Scadenza	Proroga	Riferimento normativo	note
Revisione dei veicoli	tra il 1°/2/2020 e il 31/8/2020	sette mesi successivi alla scadenza Occorre considerare che, secondo le norme nazionali italiane, la revisione deve essere effettuata entro il mese in cui scade questo termine. Perciò, la proroga di sette mesi decorre da tale momento.	Regolamento UE n. 698/2020 Circolare ministero Interno prot n.300/A/3977/20/115/28 del 5/6/2020	La proroga riguarda qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione. <u>Si ricorda che la revisione dei veicoli va effettuata secondo una periodicità ed entro termini stabiliti che variano in relazione alla categoria di appartenenza del veicolo.</u> La proroga opera in maniera automatica e nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati La proroga riguarda anche le operazioni inerenti le scadenze del DTT 307 (c.d. barrato

	Fino al 31/1/2020 Fino al 29/2/2020 Fino al 29/2/2020	31/10/2020 Tale proroga vale solo per i veicoli immatricolati in Italia 31/10/2020 Tale proroga vale solo per i veicoli immatricolati in Italia Sette mesi Tale proroga vale anche negli altri paesi UE	art. 92 comma 4, D.L. 18/2020 Circolare MIT prot. n. 2807 del 30/4/2020 Circolare ministero Interno prot n.300/A/3977/20/115/28 del 5/6/2020	rosa) per veicoli che trasportano merci in regime ADR.
Ispezione periodica dei tachigrafi	dal 1°/3/2020 al 31/8/2020	Sei mesi successivi alla data prevista	Regolamento UE n. 698/2020 Circolare ministero Interno prot n.300/A/3977/20/115/28 del 5/6/2020	Il regolamento (UE) n. 165/2014 prevede che i tachigrafi debbano essere sottoposti a ispezione biennale. Il controllo periodico dell'apparecchio, avente scadenza tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 può essere effettuato entro sei mesi dalla data in cui avrebbe altrimenti dovuto effettuarsi.
Validità carta del conducente				Il conducente che chieda il rinnovo della carta del conducente nel periodo compreso tra il 1° /3/2020 e il 31/8/2020 deve ottenere, dalla autorità

				competente, il rilascio di una nuova carta entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Il termine non è perentorio. In ogni caso, sia nei due mesi previsti per il rilascio che in caso di ulteriore attesa dovuta a ritardo nelle operazioni di stampa e consegna delle carte, fino a quando non riceve una nuova carta del conducente si applica l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, a condizione che egli possa dimostrare che il rinnovo della carta del conducente sia stato richiesto in tempo utile. Se ricorrono queste condizioni, il conducente, pertanto, può documentare l'attività compiuta attraverso la stampa giornaliera dell'attività.
Obbligo di comunicazione di attività e tenuta dei registri di carico e scarico in forma semplificata per i depositi privati di prodotti energetici aventi capacità superiore a 10 mc e fino a 25 mc, e per gli impianti di	1/4/2020	1/1/2021	Art. 92 co. 4-sexies D.L. 18/2020 Art. 130 comma 1 D.L. n. 34/2020 Circolare Agenzia delle Dogane n. 8/2020 Prot. 153726/RU	L'art. 130 comma 2 lettera b) ha sostituito l'obbligo di denuncia introdotto a carico dei depositi di capacità superiore a 10 e fino a 25 metri cubi e degli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali di capacità superiore a 5 e fino a 10 metri

distribuzione privati aventi capacità superiore a 5 mc e fino a 10 mc.				cubi, prevedendo in luogo della licenza di esercizio una comunicazione di attività con attribuzione di un codice identificativo. Si coniugano in tal modo le esigenze di censimento degli operatori da parte dell'Amministrazione e finanziaria con le necessarie semplificazioni procedurali e riduzione degli oneri per le imprese. Viene confermato l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico seppure con le modalità semplificate di cui alla determinazione n. 240433 del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito dell'Agenzia il 30 dicembre 2019.
Sostituzione pneumatici invernali/estivi		15/6/2020		
Assicurazione RCA proroga periodo di franchigia: circolazione del veicolo per 30 giorni successivi alla scadenza della polizza.	Contratti scaduti e non rinnovati e contratti in scadenza nel periodo 21/2/2020 e 31/7/2020	fino a 30 giorni dalla scadenza	Art. 125 comma 2 D.L.18/2020 Circolare Min. Interno prot. n. 300/A/3187/20/115/28 del 30/4/2020	Fino al 31/7/2020 è quindi consentita la circolazione di un veicolo con la polizza assicurativa scaduta fino a 30 giorni successivi alla sua validità. Non è applicata la sanzione di cui all'art.193 CdS Attenzione: non è stata prevista nessuna sospensione del pagamento del premio

ALTRE DISPOSIZIONI

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA NELL'UTILIZZO DI MEZZO ADIBITO AL TRASPORTO DI COSE

Il ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza – con una Circolare (Prot. n. 300/A/3576/20/115/28 del 20 maggio 2020) ha ricordato che l'esercizio dell'attività del trasporto di cose è sottoposto alle prescrizioni di sicurezza contenute nel *"Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento - della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica"* (allegato 14 del DPCM 17 maggio 2020) che prevede il rispetto di obblighi sia per l'impresa che effettua il trasporto sia per l'impresa che cura lo scarico/carico della merce, nonché per i conducenti di questi veicoli:

Adempimenti a carico del vettore e dell'impresa che cura lo scarico/carico della merce

- informare i conducenti relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale;
- sanificare ed igienizzare i mezzi di trasporto e i mezzi di lavoro in modo appropriato e frequente;
- nei luoghi di carico/scarico delle merci, garantire la presenza di servizi igienici dedicati ai conducenti, di cui deve essere prevista una adeguata pulizia giornaliera, e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani;
- garantire che, nei luoghi di carico/scarico, sia assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro .

Adempimenti a carico dell'autista di veicolo per trasporto merci

- se possibile, obbligo di rimanere a bordo del proprio mezzo quando sprovvisto di guanti e mascherina (costituisce eccezione a tale obbligo la necessità di svolgere manovre fuori dal mezzo, funzionali al trasporto, ovvero il dover corrispondere ad esigenze personali);
- obbligo di rimanere a bordo del veicolo nel luogo di carico/scarico se è sprovvisto di DPI, ovvero, in alternativa, di mantenere durante tali operazioni, la distanza di almeno un metro dagli altri operatori;
- obbligo di indossare una mascherina durante la guida se è presente un secondo conducente ovvero un addetto al carico/scarico, quando non sia possibile mantenere un'adeguata distanza interpersonale;

- divieto di accedere agli uffici delle aziende diverse dalla propria, salvo che per l'utilizzo dei servizi igienici dedicati;
- obbligo di indossare una mascherina qualora, in luogo aperto, sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative.

BOLLO AUTO

Numerose Regioni hanno posticipato, con termini diversi, il pagamento della tassa, senza ovviamente prevedere l'applicazione di alcuna sanzione per il ritardato pagamento.

- **Abruzzo:** i versamenti sospesi (nel periodo 8 marzo e 31 maggio 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (fonte: <https://www.regione.abruzzo.it/system/files/avvisi/143925/avviso-sospensione-pagamento-tassa-automobilistica.pdf>).
- **Calabria:** i versamenti sospesi (nel periodo 8 marzo e 30 giugno 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (rif. normativo art. 1, L.R. 2/2020).
- **Campania:** i versamenti sospesi (nel periodo 24 marzo e 31 maggio 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (rif. normativo DGR n. 157 del 24/3/2020).
- **Emilia Romagna:** i versamenti sospesi (nel periodo 1° marzo e 30 aprile 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (rif. normativo DGR n. 224 del 23/3/2020).
- **Lazio:** i versamenti sospesi (nel periodo 3 marzo e 31 maggio 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (rif. normativo DGR n. 126 del 31/3/2020).
- **Liguria:** i versamenti sospesi (nel periodo 8 marzo e 30 giugno 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (rif. normativo art. 1, L.R. n. 8 del 23/4/2020).
- **Lombardia:** i versamenti sospesi (nel periodo 8 marzo e 31 maggio 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (rif. normativo DGR n. 2965 del 23/3/2020).
- **Marche:** i versamenti sospesi (nel periodo 8 marzo e 30 giugno 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (rif. normativo art. 1, L.R. n. 12 del 7/4/2020).
- **Piemonte:** i versamenti sospesi (nel periodo 1° marzo e 31 maggio 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (rif. normativo DGR n. 1-1153 del 23/3/2020).
- **Toscana:** i versamenti sospesi (nel periodo da marzo a maggio 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (rif. normativo DGR n. 395 del 25/3/2020).

- **Umbria:** i versamenti sospesi (nel periodo 1° marzo e 30 aprile 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (rif. normativo *DGR n. 217 del 30/3/2020*).
- **Valle d'Aosta:** i versamenti sospesi (nel periodo da marzo a giugno 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (rif. normativo *L.R. n. 5 del 21/4/2020*).
- **Veneto:** i versamenti sospesi (nel periodo 8 marzo e 31 maggio 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (rif. normativo *L.R. n. 12 del 28/4/2020*).
- **Prov. Autonoma di Bolzano:** i versamenti sospesi (nel periodo da marzo a maggio 2020) sono effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (rif. normativo *L.P. n. 3 del 16/4/2020*).

ELENCO DI ALCUNE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERSI A PARTIRE DAL 4 MAGGIO 2020 O DATA SUCCESSIVA

- Visita e prova ed immatricolazione di veicoli (dal 25 maggio 2020).
- Rilascio del certificato di approvazione a seguito di visita e prova (dal 25 maggio 2020).
- Rilascio del certificato di approvazione ADR "barrato rosa" (dal 25 maggio 2020).
- Immatricolazione, re-immatricolazione e trasferimento della proprietà per tutti i veicoli.
- Duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione (dal 25 maggio 2020).
- Visite periodiche ATP.
- Revisione veicoli destinati alla circolazione in ambito UE o extra UE (dal 25 maggio 2020).
- Autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore (iscrizione al REN).